

## **Regolamento per l'utilizzo degli spazi di affissione dell'Amministrazione comunale.**

Art.1 - Per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, per garantire la trasparenza degli atti amministrativi e per rendere più fruibile la divulgazione di iniziative di vario genere, nel territorio comunale sono posizionate le seguenti bacheche comunali:

- a) n. 15 di dimensioni diverse, dislocate nelle seguenti vie e destinate agli scopi di cui al successivo art. 3:
  - n. 1 viale Rimembranze;
  - n. 2 via Manzoni;
  - n. 1 corso Alpi;
  - n. 1 p.zza Fumagalli;
  - n. 1 cascina S. Nazzaro;
  - n. 2 via Pascoli;
  - n. 1 via S. Giuseppe;
  - n. 1 via Tonale angolo via Grigna;
  - n. 1 piazza Primo Levi;
  - n. 1 via Stelvio;
  - n. 1 via Veneto;
  - n. 1 via Papa Giovanni XXIII;
  - n. 1 via Bergamo.
- b) n 3 bacheche di dimensioni 2 metri x 2,80, dislocate in viale Rimembranze, via Bergamo e via Grigna, destinate esclusivamente ai Gruppi politici, ai Gruppi consiliari presenti in Bellusco e ai Soggetti di cui all'art 20 del decreto legislativo 507/93;
- c) n. 1 bacheca di metri 0,70 x 1,00, dislocata in viale Rimembranze, n. 1 bacheca di metri 1,40 x 1,00, dislocata in P.zza Kennedy e n. 1 bacheca di metri 1,40 x 1.00, destinate rispettivamente, in via continuativa ed esclusiva, al Parco "Rio Vallone", alla "Tenda della Pace" e alla biblioteca comunale.

L'ubicazione degli spazi utilizzabili è specificata nella planimetria allegata al presente regolamento. La stessa potrà essere modificata con delibera di Giunta comunale

Il presente regolamento, disciplina l'utilizzo e le modalità di affissione dei manifesti da parte dell'Amministrazione comunale, dei Gruppi consiliari, delle Associazioni locali, nonché dei Soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 507/93.

Art. 2 - I materiali informativi devono essere volti a comunicare e pubblicizzare iniziative prive di scopo di lucro.

Sono vietati manifesti o depliant contenenti messaggi pubblicitari e/o commerciali.

Il tempo minimo di esposizione di un manifesto è di dieci giorni, durante i quali non vi potrà essere sovrapposizione di altre pubblicazioni se non in caso di comprovate scadenze delle iniziative pubblicizzate o di iniziative di rilevante interesse pubblico promosse dall'Amministrazione comunale.

Durante i periodi di campagna elettorale è vietato l'uso delle bacheche comunali per ogni tipo di pubblicazione estranea a quanto previsto dal successivo art. 3; fa eccezione lo spazio destinato ai Gruppi consiliari.

Art. 3 - Le bacheche comunali previste all'art. 1 lettera a) sono utilizzate per:

- divulgare programmi e iniziative di interesse dell'Amministrazione comunale;
- divulgare informazioni di interesse per la collettività;

- divulgare programmi e iniziative delle Associazioni, purché presentati e valutati positivamente dalle Consulte comunali;
- divulgare programmi e iniziative che abbiano avuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

I materiali informativi non devono avere dimensioni superiori al formato A3.

Ogni associazione non può affiggere in ogni bacheca comunale più di un materiale informativo per ciascuna iniziativa.

Art.. 4 - Le bacheche comunali di cui all'art. 1 lettera b) sono utilizzabili da ogni fruitore in spazi non superiori a metri 1 x 0,70 per ogni postazione.

E' utilizzabile un secondo spazio esclusivamente nel caso di presenza di spazi vuoti e di assenza di altre richieste.

I Gruppi consiliari dispongono di uno spazio fisso di dimensioni pari a metri 0,70 x 0,50 per ogni postazione.

Art. 5 - E' compito del responsabile dell'ufficio comunicazione autorizzare le affissioni, tramite vidimazione, presentate dai soggetti di cui all'art. 20 del D,Lgs 507/1993. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate dai Soggetti richiedenti secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento del manifesto. Per quanto riguarda gli spazi riservati ai Gruppi consiliari le affissioni avverranno ad iniziativa e sotto la responsabilità dei Capigruppo consiliari.

Per l'affissione nelle bacheche comunali di cui all'art 1 lettera a) e c) provvede l'ufficio di riferimento o l'Associazione interessata previo visto dello stesso ufficio.

Al responsabile dell'ufficio comunicazione compete la cura e buona conduzione delle bacheche comunali.

Art.. 6 - E' vietata l'affissione di manifesti che violino le norme della convivenza civile, che risultino lesivi della dignità delle persone o che propugnino idee contrarie ai diritti previsti dalla Costituzione; ogni divieto dovrà comunque essere approvato e motivato con delibera della Giunta comunale.

Art. 7 - L'affissione dei manifesti dei soggetti indicati all'art.1 è concessa in regime di totale esenzione dall'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 8 - In caso di mancato rispetto del presente regolamento, l'Associazione o i Soggetti responsabili potranno essere esclusi dall'uso del servizio per un periodo compreso fra i due e i sei mesi, con atto motivato della Giunta comunale.

Art. 9 - Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità di cui all'art. 72 dello Statuto comunale.